

REQUISITI PENSIONISTICI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 185;
- Circolare MI – INPS n. 54257 del 18-08-2023 – Tabella riepilogo pensioni scuola 2024



PENSIONE VECCHIAIA

Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2024	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2024		

Pensione di vecchiaia – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*
(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2024	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2024	

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.



PENSIONE ANTICIPATA

Pensione anticipata - articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2024	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
		Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi



QUOTE 100 e 102 PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE

Quote 100 e 102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva minima di 38 anni	64 anni

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni



OPZIONE DONNA

Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Maturati al 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021	58 anni maturati al 31 dicembre 2021

Opzione donna – articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022	60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	<p>a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.</p> <p>b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.</p>	

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Il Ministero dell'Istruzione ha stabilito che le domande per la pensione docenti e personale ATA 2024 possono essere presentate:

- dal 19 settembre 2023 al 23 ottobre 2023 DOCENTI e ATA.
- fino al 28 febbraio 2024 i DIRIGENTI SCOLASTICI.

- ❖ Le domande vanno presentate tramite Istanze online
- ❖ Entro il termine ultimo, gli interessati hanno la facoltà di revocare le istanze.
- ❖ La domanda di pensione e le altre cessazioni hanno effetto dal 1° settembre 2024 (previo accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS)

RIALLINEAMENTO CARRIERA

DPR 399/ 88 art. 4 comma 3



RIALLINEAMENTO CARRIERA

DPR 399/ 88 art. 4 comma 3

I dipendenti della scuola:

DOCENTI IN RUOLO DAL 01/09/1995 in poi (confermati in ruolo dal 01/09/1996 in poi)

ATA IN RUOLO DAL 01/09/1996 in poi

E CON SERVIZIO PRE-RUOLO SUPERIORE A 4 ANNI

nel decreto di RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA hanno ottenuto il riconoscimento del servizio pre-ruolo superiore a 4 anni suddiviso in:

UTILE AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI

UTILE AI SOLI FINI ECONOMICI

NB. Non riguarda il personale DOCENTE ed ATA confermati in ruolo PRE 1996 in quanto anche con più di 4 anni di servizio pre-ruolo HANNO OTTENUTO L'INTERO RICONOSCIMENTO AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI NELLA CARRIERA.



RIALLINEAMENTO CARRIERA

DPR 399/ 88 art. 4 comma 3

ESEMPIO DOCENTI

Anni di servizio	Valutazione degli anni di servizio			
	Ai fini giuridici ed economici		Solo ai fini economici	
	ANNI	MESI	ANNI	MESI
1	1	=	=	=
2	2	=	=	=
3	3	=	=	=
4	4	=	=	=
5	4	8	=	4
6	5	4	=	8
7	6	=	1	=
8	6	8	1	4
9	7	4	1	8
10	8	=	2	=
11	8	8	2	4
12	9	4	2	8
13	10	=	3	=
14	10	8	3	4
15	11	4	3	8
16	12	=	4	=
17	12	8	4	4
18	13	4	4	8
19	14	=	5	=
20	14	8	5	4
21	15	4	5	8
22	16	=	6	=



RIALLINEAMENTO CARRIERA

DPR 399/ 88 art. 4 comma 3

Vista l'unita documentata istanza con la quale il predetto chiede il riconoscimento di:

- anni 13 di servizio d'insegnamento preruolo;

Considerato che i seguenti servizi sono valutati ai sensi dell'art. 485 e seguenti del D.Lvo 297/94:

anno scolastico	infanzia		primaria		secondaria		note
	mesi	giorni	mesi	giorni	mesi	giorni	
2000/01	0	0	0	0	7	15	anno scolastico riconosciuto
2003/04	0	0	0	0	1	1	a.s. non riconosciuto, servizio prestato inferiore alla durata minima prevista dall'ord. vigente
2004/05	0	0	0	0	4	18	a.s. non riconosciuto, servizio prestato inferiore alla durata minima prevista dall'ord. vigente
2005/06	0	0	0	0	8	2	anno scolastico riconosciuto
2006/07	0	0	0	0	9	13	anno scolastico riconosciuto
2007/08	0	0	0	0	9	18	anno scolastico riconosciuto
2008/09	0	0	0	0	7	26	anno scolastico riconosciuto
2009/10	0	0	0	0	8	16	anno scolastico riconosciuto
2010/11	0	0	0	0	8	24	anno scolastico riconosciuto
2011/12	0	0	0	0	10	20	anno scolastico riconosciuto
2012/13	0	0	0	0	9	1	anno scolastico riconosciuto
2013/14	0	0	0	0	11	15	anno scolastico riconosciuto
2014/15	0	0	0	0	9	1	anno scolastico riconosciuto

Considerato che l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio d'insegnamento preruolo prestato nell'anno 2013, pari a anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1 comma 1 lett. b D.P.R. 122/2013);



Art. 2

alla data del 01/09/2016 è confermato in ruolo; dalla stessa data viene riconosciuta la seguente anzianità:

	ai fini giuridici ed economici	ai soli fini economici
anzianità complessiva preruolo	anni 8 mesi 0 giorni 0	anni 2 mesi 0 giorni 0
anzianità di ruolo	anni 1 mesi 0 giorni 0	
totale	anni 9 mesi 0 giorni 0	anni 2 mesi 0 giorni 0

pertanto l'anzianità valutata è la seguente:

- anni 9 mesi 0 giorni 0 utile ai fini giuridici ed economici dalla data di conferma in ruolo;
- l'anzianità utile ai soli fini economici (anni 2 mesi 0 giorni 0) sarà utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95;
per quanto esposto, alla data del 01/09/2016 è inquadrato nella seconda posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 9; la residua anzianità di anni 0 mesi 0 giorni 0 è utile per il passaggio alla successiva posizione;

RIALLINEAMENTO CARRIERA

DPR 399/ 88 art. 4 comma 3

Il servizio utile ai SOLI FINI ECONOMICI VIENE "ACCANTONATO" ed è RECUPERATO quando si raggiunge una anzianità giuridica ed economica di:

- **anni 16 per i docenti laureati della secondaria di 2° grado;**
- **anni 18 per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria 1° grado e ITP;**
- **anni 18 per i coordinatori amministrativi (ex segretari ora DSGA)**
anni 20 per il restante personale A.T.A.



CHE FARE?

- Allo scadere dei 16/18/20 anni il personale interessato produrrà un'istanza di riallineamento della carriera al fine di riscattare i periodi accantonati e vedersi riconoscere la giusta posizione economica.

Al D.S. dell'Istituto

di _____

Oggetto: richiesta di riconoscimento di anzianità valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali (DPR 399/88, articolo 4, comma 3)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____ CF. _____ titolare presso codesto Istituto in qualità di docente/ DSGA/ assistente amministrativo/ assistente tecnico/ collaboratore scolastico/ (cancellare ciò che non interessa),

CONSIDERATA la propria anzianità di servizio pre ruolo riconosciuta secondo il decreto n° _____ del _____;

avendo raggiunto i 16/18/20 anni (cancellare ciò che non interessa) di servizio totale

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3 del DPR 23 agosto 1988 n° 399, ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali, il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio prestatato nelle Istituzioni scolastiche, ivi comprese il periodo inizialmente valutato ai soli fini economici.

Si allega il precedente decreto di ricostruzione di carriera.

Data

firma



RIALLINEAMENTO CARRIERA DPR 399/ 88 art. 4 comma 3

La corresponsione degli arretrati è **SOGGETTA A PRESCRIZIONE QUINQUENNALE** e cioè si ha diritto **AGLI ARRETRATI** relativi **NON OLTRE il quinquennio antecedente il NUOVO decreto DI CARRIERA AGGIORNATO** a meno che non sia presente agli atti della scuola un atto interruttivo del termine prescrizione da parte dell'interessato.

INFORMATIVA 214 DEL MEF

Con la Circolare n. 28 del 02/12/2021 disponibile sul sito https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_28_2021/ la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indicazioni in merito ai provvedimenti in oggetto con riferimento sia alla fase di verifica della regolarità amministrativa e contabile, che a quella successiva della liquidazione degli arretrati stipendiali.

In particolare per il visto di regolarità è stata riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera anche su istanze presentate dagli interessati anche oltre i 10 anni.

Per quanto attiene invece la liquidazione degli arretrati dovuti, è stato ribadito che, in assenza di atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del C.C. da parte del Dipendente, possono essere liquidati esclusivamente gli arretrati relativi al quinquennio antecedente l'emanazione del provvedimento in oggetto.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno informare codesti Uffici circa le linee di azione che questa RTS è tenuta ad adottare in aderenza alla citata disposizione per ognuna delle seguente fattispecie:

1. **ISTANZA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PRESENTATA DAL DIPENDENTE OLTRE I 10 ANNI DALLA CONFERMA IN RUOLO.**
2. **RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A DOMANDA DELL'INTERESSATO EMESSA TARDIVAMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE PER INERZIA DELL'UFFICIO**
3. **RIALLINEAMENTO DI CARRIERA D'UFFICIO EMESSO TARDIVAMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE PER INERZIA DELL'UFFICIO**

In tali casi, fermo restando la verifica di tutti gli altri requisiti di legge, il diritto al riconoscimento giuridico della ricostruzione di carriera viene garantito in fase di verifica della regolarità amministrativa e contabile ai sensi del D.Lgs. 123/2011

Ai fini del pagamento degli arretrati stipendiali, in assenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale da parte dell'interessato, verranno erogati solo gli arretrati relativi al quinquennio antecedente alla data di emanazione del provvedimento di Ricostruzione o di Riallineamento di Carriera.

In tali casi codesti Uffici dovranno esplicitare nel provvedimento di Ricostruzione di Carriera (oppure in un'apposito allegato) l'indicazione specifica **"fatta salva la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 del C.C."**.

Qualora invece vi fossero agli atti di codesti Uffici, comunicazioni del dipendente che interrompono la prescrizione, queste devono essere citate nel provvedimento con i relativi estremi di protocollo ed allegate allo stesso; le interruzioni della prescrizione saranno valutate ai fini dell'applicazione della prescrizione quinquennale nella fase del pagamento degli arretrati stipendiali.

La presente Informativa verrà pubblicata sul sito istituzionale MEF alla pagina http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/sistema_delle_ragionerie/ragionerie_territoriali_dello_stato/sportelli_lombardia/rts_milano_monza_brianza/index.html#;

inoltre, al fine di dare maggiore visibilità e conoscenza delle novità trattate, la stessa verrà pubblicata, come di consueto, anche sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Milano all'indirizzo web <http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/p-ragioneria-territoriale-dello-stato/>.

Stante la rilevanza della questione trattata e l'impatto che si potrebbe produrre sul personale dipendente, specie con anzianità elevata, ed al fine di consentire la più ampia conoscibilità della materia **si invitano tutte le Amministrazioni ad inoltrare via mail o mediante altre modalità telematiche già in uso, la presente Informativa a tutto il personale amministrato.**



**RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
PER I NEO IMMESSI IN RUOLO
A decorrere dall'a.s. 2023/2024**

decreto legge n.69, c.d. salva infrazioni



RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

PER I NEO IMMESSI IN RUOLO a decorrere dall'a.s. 2023/2024

Il Decreto legge 69 (convertito in legge 103/2023) ha modificato il testo dell'art.485 del D.Lvo 297/1994 introducendo il principio della valutazione integrale, senza decurtazione alcuna, di tutto il servizio pre ruolo.

Il nuovo decreto prevede che, ai fini della ricostruzione di carriera, per i neo immessi in ruolo dall'a.s. 23/24 verrà valutato per intero tutto il servizio pre ruolo ma **non sarà più applicabile il meccanismo di valutazione quale anno scolastico intero del servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche (legge 124/1999).**

La soluzione, quindi, non è del tutto migliorativa per i docenti

Difatti, valutando solo il servizio effettivo, molti docenti otterranno una ricostruzione di carriera meno favorevole rispetto ai docenti che, a parità di servizio pre ruolo, l'hanno ottenuta secondo le disposizioni dell'art.485 attualmente in vigore.

Facciamo degli esempi

1. Docente con 6 anni di servizio con contratti dal 1° settembre al 30 giugno.

Con la precedente normativa, si sarebbe visto riconoscere per intero i primi quattro anni, mentre per i successivi due anni (pari a 24 mesi) sarebbe stato penalizzato di un terzo (8 mesi).

Risultato: 4 anni + 16 mesi = 5 e 4 mesi.

Nuova disciplina:

Si valuta solo il servizio effettivo.

6 anni con servizio di 10 mesi= 60 mesi = 5 anni (piuttosto che 5 anni e 4 mesi).

2. Ancora più penalizzato sarà il docente il cui contratto non sia iniziato dal 1° settembre (come spesso accade) o addirittura il docente con 180 giorni di servizio.

Docente con 6 anni di servizio di 180 giorni.

Si valuta solo il servizio effettivo.

In questo caso, anche a voler considerare i 180 giorni come 6 mesi, il docente avrà prestato servizio per 6 mesi all'anno, dunque in sede di ricostruzione – a fronte di 6 anni di servizio- se ne vedrà riconoscere appena 3, quando con la precedente disciplina gli avrebbero riconosciuto 5 anni e 4 mesi.



RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

PER I NEO IMMESSI IN RUOLO a decorrere dall'a.s. 2023/2024

COME FUNZIONA INVECE IL NUOVO SISTEMA PER IL PERSONALE ATA?

Per il personale Ata il cambio produce, invece, **degli aspetti favorevoli**.

Attualmente, per il servizio non di ruolo, ai dipendenti scolastici vengono riconosciuti i primi 3 anni per intero ai fini economici e giuridici, mentre la penalizzazione del 30 per cento si applica al servizio svolto in eccedenza rispetto ai tre anni.

Il decreto legge 69 del 2023 convertito in Legge 103/23 modifica questo criterio riconoscendo ai dipendenti Ata assunti dall'anno scolastico 2023-2024 tutto il servizio pre-ruolo svolto ai fini economici e giuridici, e non con limite dei primi tre anni.

